



CAPITOLATO SPECIALE

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI SERVIZI SANITARI ACCESSORI ALL'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI CHIRURGICHE (INIEZIONI INTRAVITREALI) PER LE ESIGENZE DELL'IRCCS AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI BOLOGNA POLICLINICO DI SANT'ORSOLA MALPIIGHI IN REGIME AMBULATORIALE SSN PRESSO OSPEDALE/STRUTTURA PRIVATA



INDICE

Articolo 1 - Oggetto della gara	3
Articolo 2 - Obiettivi e metodologia	3
Articolo 3 - Durata del servizio, opzioni e modifiche del contratto.....	3
Articolo 4 - Importo a base di gara e prezzo del servizio.....	4
Articolo 5 – Clausola di revisione dei prezzi	4
Articolo 6 - Descrizione del servizio	5
Articolo 7 - Periodo di prova	6
Articolo 8 - Obbligo di Riservatezza dei dati.....	6
Articolo 9 – Obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro – Responsabilità e GestioneSinistri – Scioperi e cause forza maggiore.....	7
Articolo 10 – Controlli	9
Articolo 11 – Penalità.....	9
Articolo 12 - Risoluzione del contratto	11
Articolo 13 - Fatturazione, Pagamento e Ordini.....	12
Articolo 14 - Divieto di cessione del contratto e dei crediti	14
Articolo 15 – Recesso dal contratto.....	14
Articolo 16 - Subappalto	14
Articolo 17 Esecuzione o completamento del servizio nel caso di insolvenza o di completamento alla prosecuzione dell'affidamento con l'esecutore designato	15
Articolo 18 Clausola di adesione.....	15
Articolo 19 Clausola Whistleblowing	15
Articolo 20 - Clausole contrattuali di cui all'Intesa per la Legalità del 19.06.2018 della Prefettura di Bologna	15
Articolo 21- Spese Accessorie	17
Articolo 22 - Controversie e Foro competente	17



Articolo 1 - Oggetto della gara

L'IRCCS Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna Policlinico di Sant'Orsola (IRCCS AOU BO), al fine di garantire continuità assistenziale ai propri pazienti e nel perseguitamento degli obiettivi di riduzione dei tempi d'attesa degli interventi chirurgici, intende avvalersi di piattaforma logistica presso una struttura privata ove erogare prestazioni in regime ambulatoriale SSN.

L'affidamento di tali prestazioni di minore complessità clinico-organizzativa ad una struttura esterna ha la finalità di decongestionare le sale operatorie/ambulatori chirurgici di IRCCS AOU BO per poter destinare gli spazi a interventi più complessi.

Sono espressamente escluse le prestazioni eseguite in DO, DH, DS. Predette prestazioni di ricovero verranno eseguite esclusivamente presso IRCCS AOU BO.

Quantitativi indicativi: si stima indicativamente una produzione complessiva di circa n. 7360 prestazioni di iniezioni intravitreali all'anno.

I volumi di cui sopra sono indicativi e potranno subire variazioni durante il corso del rapporto convenzionale, in relazione alle prenotazioni effettive e ai professionisti coinvolti, nonché delle politiche sanitarie adottate dalla Azienda e / o dalla Regione Emilia Romagna.

Articolo 2 - Obiettivi e metodologia

L'IRCCS AOU BO intende sottoscrivere, in esito alla presente procedura, un contratto con una struttura sanitaria - autorizzata all'esercizio dell'attività sanitaria come struttura ambulatoriale/di ricovero in possesso di autorizzazione sanitaria all'esercizio per ambulatorio chirurgico: disciplina Oculistica (Aggiornamento nota AIFA 98 di cui alla determinazione n. DG 500/2023 del 14/12/2023, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 297 del 21/12/2023) a cui affidare la fornitura di fattori produttivi necessari per il supporto all'esecuzione di interventi ambulatoriali di iniezioni intravitreali di sostanze terapeutiche (codice nomenclatore tariffario 14.79).


La titolarità dell'attività sarà a tutti gli effetti di IRCCS AOU BO e gli interventi saranno eseguiti da equipe mediche composte da professionisti IRCCS AOU BO in attività istituzionale.

Restano a carico di IRCCS AOU BO le forniture di farmaci anti VEGF per iniezione intravitreale (specialità medicinali/galenici) i kit monouso per iniezione intravitreale e i relativi trasporti del materiale.

Articolo 3 - Durata del servizio, opzioni e modifiche del contratto

Il contratto verrà stipulato per una **durata di un anno**, con possibilità di rinnovo, alle stesse condizioni contrattuali e per la durata di un ulteriore anno, a discrezione dell'IRCCS Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna e permanendo le esigenze sopra richiamate, previo interpello dell'operatore economico aggiudicatario con comunicazione da effettuarsi almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto.

Il contratto potrà inoltre essere oggetto di proroga per un ulteriore periodo di mesi 6, previo



interpello dell'operatore economico aggiudicatario con comunicazione da effettuarsi almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto.

L'aggiudicatario avrà altresì l'obbligo di continuare il servizio alle condizioni convenute per il tempo strettamente necessario ad espletare le procedure per pervenire ad un nuovo affidamento. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante

Qualora in corso di esecuzione del contratto si rendesse necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni, la stazione appaltante potrà imporre, ai sensi dell'art.120, comma 9, del D.Lgs.36/2023 l'esecuzione delle stesse fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, alle stesse condizioni previste nel contratto originario.

Il contratto di appalto potrà inoltre essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art 120, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 36/2023, al verificarsi delle seguenti condizioni:

- a) Aumento del fabbisogno prestazionale;
- b) Adesione di altra Azienda Sanitaria

La suddetta modifica del contratto non supererà il 30% del valore del servizio.

Articolo 4 - Importo a base di gara e prezzo del servizio

L'importo annuale posto a base di gara è pari ad € 165.600,00 IVA esclusa.

Il costo del servizio è stato determinato considerando le sole sedute effettive giornaliere 8:00-14:40 (corrispondenti a quattro sedute corte), prevedibili in 4 giorni settimanali per un totale prevedibile di 46 settimane nell'anno. Pertanto non saranno contabilizzate le giornate di mancato utilizzo delle sale.

Articolo 5 – Clausola di revisione dei prezzi

Il presente articolo disciplina le modalità di revisione dei prezzi per il presente contratto di servizio, in conformità con le disposizioni del Codice dei Contratti Pubblici.

La revisione dei prezzi sarà applicabile qualora si determina una variazione del costo della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80 per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento applicata alle prestazioni da eseguire, come previsto dall'articolo 60 del Codice dei Contratti Pubblici.


Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi di cui al punto precedente, si utilizzano gli indici sintetici elaborati dall'ISTAT con riguardo ai contratti di servizi e forniture, anche disaggregati, dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie.

L'appaltatore potrà presentare richiesta scritta di revisione dei prezzi alla stazione appaltante, corredata dalla documentazione che attesti la variazione degli indici di prezzo.

La stazione appaltante valuterà la richiesta entro 30 giorni dalla ricezione della stessa. In caso di esito positivo, la revisione dei prezzi sarà formalizzata mediante atto aggiuntivo al contratto.

La revisione dei prezzi non potrà, in nessun caso, alterare la natura generale del contratto né comportare una modifica sostanziale delle prestazioni previste.

Le nuove condizioni economiche determinate dalla revisione dei prezzi saranno applicabili a partire dal 30° giorno successivo alla data di accettazione da parte della stazione appaltante.



Articolo 6 - Descrizione del servizio

Le prestazioni comprese nell'appalto sono così individuate:

- corretta e periodica manutenzione edile ed impiantistica e pulizia dei locali in linea con le condizioni igienico sanitarie previste dalle vigenti normative;
- adozione delle misure atte a garantire le norme di sicurezza previste dalle disposizioni legislative nazionali e regionali in ambito sanitario per l'erogazione delle prestazioni anche in caso di nuove emergenze infettive.

Per quanto riguarda le funzioni assistenziali diagnostiche, l'Aggiudicatario collaborerà attraverso i propri medici ed il proprio personale con i Dirigenti Medici di IRCCS AOU BO, attraverso l'esecuzione delle seguenti prestazioni a proprio carico (cfr allegato Percorso operativo iniezioni intravitreali):

- A) Prestazioni assistenziali e mediche richieste:
 - attività di primo soccorso
 - Referente infermieristico per attività organizzative di varia natura
 - Assistenza infermieristica per il funzionamento dell'ambulatorio chirurgico
 - Personale operatore socio sanitario

- B) Prestazioni e procedure operative:

L'Aggiudicatario dovrà attenersi al protocollo assistenziale dell'intero percorso di cura concordato con IRCCS AOU BO.

- C) Prestazioni relative al trattamento dati e attività amministrative.

L'aggiudicatario si impegna a garantire l'attività amministrativa a supporto dell'attività sanitaria secondo un protocollo operativo da concordarsi con IRCCS AOU BO, attraverso l'utilizzo delle piattaforme informatiche ed applicativi in uso presso IRCCS AOU BO, realizzando un collegamento all'infrastruttura di rete informatica per la gestione dell'attività e dei flussi SSN necessari all'attività di tipo amministrativo e gestionale.


In particolare per la gestione e registrazione dell'attività eseguita, la struttura, mediante proprie postazioni di lavoro, dovrà collegarsi tramite rete VPN da realizzarsi sulla propria connessione Internet e secondo le indicazioni fornite da IRCCS AOU BO agli applicativi informatici clinici e amministrativi di IRCCS AOU BO.

Per l'installazione e la configurazione degli applicativi all'Azienda dovrà essere fornita la necessaria collaborazione da parte del personale Information Technology della struttura.

Per quanto concerne la gestione e registrazione dell'attività eseguita l'Aggiudicatario si impegna sin da ora ad accogliere eventuali modifiche che dovessero occorrere durante la validità del contratto (es. introduzione di nuove modalità, variazione gestionali ecc)

Per la registrazione cartacea dell'attività si utilizzerà documentazione fornita da IRCCS AOU BO.

L'aggiudicatario si impegna a svolgere le attività relative allo scambio documentazione sanitario/amministrativa secondo le modalità da concordarsi attraverso apposito protocollo operativo/amministrativo che verrà concordato tra la stazione appaltante e l'aggiudicatario.



La cartella clinica ambulatoriale è di competenza di IRCCS AOU BO; sul frontespizio della cartella comparirà “sez. distaccata IRCCS AOU BO presso”; la corretta compilazione della cartella ambulatoriale è responsabilità dei medici di IRCCS AOU BO, mentre la conservazione della stessa è dell’aggiudicatario, fino alla consegna all’archivio centrale di IRCCS AOU BO.

L’Aggiudicatario dovrà dedicare all’attività IRCCS AOU BO appositi spazi dedicati ed identificati rendendo visibile, nei locali messi a disposizione, che “trattasi di attività dell’IRCCS Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna”.

L’aggiudicatario dovrà mettere a disposizione di IRCCS AOU BO una figura di riferimento per la gestione delle procedure amministrative ed informatiche. Tale funzione si interfacerà con i servizi aziendali al fine della corretta gestione di eventuali casi particolari rispetto a quanto definito nei protocolli operativi e avrà la funzione di riferimento operativo per le procedure informatiche nel caso di problemi di funzionamento.

L’Aggiudicatario dovrà mettere a disposizione di IRCCS AOU BO tutti i fattori produttivi necessari per il supporto all’esecuzione degli interventi chirurgici di iniezioni intravitreali da parte dei professionisti IRCCS AOU BO (assistenza infermieristica per ambulatorio chirurgico, supporto amministrativo per accettazione paziente).

Articolo 7 - Periodo di prova

L’impresa aggiudicataria è soggetta ad un periodo di prova di 1 mese a far data dall’inizio effettivo delle attività. Qualora, durante tale periodo, l’esecuzione della prestazione non risponda alle norme previste dal presente Capitolato e/o all’offerta tecnica proposta dall’impresa in fase di gara, la Stazione appaltante comunicherà all’Aggiudicatario le motivazioni che ostano al superamento del periodo di prova, con diffida ad adempiere.

Persistendo i motivi che ostano al superamento positivo del periodo di prova, la Stazione Appaltante ha la facoltà di risolvere il contratto, con lettera PEC, e di aggiudicare il servizio all’impresa che segue in classifica, senza che l’Impresa precedentemente aggiudicataria possa richiedere danni (**Art. 1456 Clausola risolutiva espressa**).


In tal caso la ditta aggiudicataria:

- dovrà proseguire nel servizio fino alla data comunicata dall’Azienda interessata;
- avrà diritto esclusivamente al pagamento delle prestazioni eseguite.

Articolo 8 - Obbligo di Riservatezza dei dati

Il Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l’esecuzione del contratto, di non divulgareli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del Contratto e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l’espressa autorizzazione dell’Istituto. L’obbligo di cui sopra sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto. Tali obblighi non concernono i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza di cui sopra e risponde nei confronti dell’Istituto per eventuali violazioni



dell'obbligo di riservatezza commesse dai suddetti soggetti.

In caso di inosservanza degli obblighi descritti l'Istituto ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

Il Fornitore può utilizzare servizi di cloud pubblici ove memorizzare i dati e le informazioni trattate nell'espletamento dell'incarico affidato, solo previa autorizzazione dell'Istituto.

Sarà possibile ogni operazione di auditing da parte dell'Istituto attinente le procedure adottate dal Contraente in materia di riservatezza e degli altri obblighi assunti dal presente contratto.

Il Fornitore non potrà conservare copia di dati e programmi dell'Azienda, né alcuna documentazione inerente ad essi dopo la scadenza del Contratto e dovrà, su richiesta, ritrasmetterli all' Istituto.


Il Fornitore s'impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal regolamento UE 2016/679 e dal D.lgs n.51/2018. Il fornitore, in relazione a quanto oggetto di prestazione e alle informazioni e documenti dei quali sia venuto in possesso, a qualsiasi titolo, nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto, si impegna, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni subiti dall'interessato, ad attuare nell'ambito della propria struttura e di quella degli eventuali collaboratori, sotto la propria responsabilità, ai sensi del regolamento UE 2016/679, tutte quelle misure e norme di sicurezza e di controllo atte ad evitare il rischio di alterazione, distruzione o perdita, anche parziale, nonché d'accesso non autorizzato, o di trattamento non consentito, o non conforme alle finalità del presente contratto.

Articolo 9 – Obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro – Responsabilità e Gestione Sinistri – Scioperi e cause forza maggiore

L'IRCCS AOU BO è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovesse accadere al personale dell'impresa aggiudicataria nell'esecuzione del contratto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compensato e compreso nel corrispettivo del contratto stesso.

L'Aggiudicatario si obbliga:

- ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
- ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi ed Integrativi di Lavoro applicabili alla data di stipula del contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
- a continuare ad applicare i su-indicati Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
- alle disposizioni relative ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente servizio
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 Cod. Civ., a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto del contratto.



L'impresa aggiudicataria risponde pienamente per danni a persone e/o cose che potessero derivare dall'espletamento delle prestazioni contrattuali e imputabili a essa e ai suoi dipendenti e dei quali danni fosse chiamata a rispondere l'IRCCS AOU BO che fin da ora s'intende sollevata ed indenne da ogni pretesa o molestia.

L'impresa aggiudicataria e l'AOU BO definiranno le misure da adottare per la prevenzione di eventuali rischi da interferenza.

Responsabilità e Gestione Sinistri

La responsabilità igienico-organizzativa delle attività dell'Istituto presso l'Aggiudicatario è del Direttore Sanitario della stessa, ivi compreso l'obbligo delle denunce di legge e della segnalazione all'Autorità giudiziaria per fatti legati alle prestazioni ambulatoriali.

L'aggiudicatario risponde per tutto ciò che concerne l'applicazione delle norme relative alla sicurezza, di cui al DLGS 81/2008, in relazione alle tecnologie, al personale, al materiale sanitario, ai farmaci ed ai dispositivi medici ed apparecchiature utilizzate.

Per eventuali danni che dovessero derivare dalla l'attività svolta dai propri dirigenti medici in esecuzione del presente accordo l'Istituto risponde secondo quanto previsto dal programma regionale per la gestione diretta dei sinistri derivanti da Responsabilità Civile Verso Terzi, ovvero alle condizioni della polizza aziendale se in vigore.

L'aggiudicatario si impegna alla copertura con polizza RCT o altra analoga misura, in conformità all'art.10 della legge 24/2017, di eventuali danni che dovessero verificarsi per cause dipendenti dalla propria struttura, così come i danni subiti da eventuali prestatori d'opera utilizzati per il suo regolare svolgimento.


Scioperi e cause forza maggiore

Trattandosi di servizio di pubblica utilità, nel caso di scioperi o di assemblee sindacali interne e/o esterne, si rimanda a quanto previsto dalla Legge n. 146/90, che prevede l'obbligo di assicurare i servizi minimi essenziali secondo le intese definite dal CCNL e dai contratti decentrati per quanto concerne i contingenti di personale.

L'Aggiudicatario, pertanto, applicherà in detti casi il proprio piano operativo necessario a garantire i servizi minimi essenziali, previ accordi con il DEC dell'IRCCS Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna.

L'Aggiudicatario provvederà, tramite avviso scritto e con un anticipo di 5 (cinque) giorni, a segnalare alla pec dell'Azienda la data effettiva dello sciopero programmato e/o la data dell'assemblea sindacale interna e/o esterna, comunicando contestualmente l'eventuale necessità di applicazione dei servizi minimi e la conseguente riduzione delle attività.

L'Aggiudicatario dovrà garantire, anche in tali circostanze, la reperibilità del suo rappresentante o delegato.



Articolo 10 – Controlli

L'attività di controllo è lo strumento a disposizione della Stazione Appaltante per verificare l'efficacia del Servizio in termini di qualità resa e per accertare la regolarità e la puntualità nell'esecuzione delle prestazioni. Durante la predisposizione e/o l'erogazione del Servizio, l'Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento, anche senza preavviso, a verifiche sulla loro efficacia in termini di qualità resa e di rispetto delle clausole contrattuali, nonché a controlli volti a verificare la piena e corretta esecuzione del servizio.

Il Fornitore si impegna, altresì, a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche. L'esito positivo dei controlli non esonerà il Fornitore da eventuali responsabilità derivanti da difformità nell'esecuzione del Servizio non facilmente riconoscibili o che, comunque, non fossero emersi all'atto dei controlli sopra citati.

Tali controlli, che potranno avvenire in qualsiasi momento durante l'orario delle prestazioni, senza alcun preavviso al Fornitore, riguarderanno, a titolo indicativo e non esaustivo:

- la verifica della puntualità nello svolgimento del Servizio (orari di Servizio);
- la verifica dell'operato degli addetti, in merito all'utilizzo della divisa di lavoro, all'utilizzo dei mezzi e delle attrezzature idonee e all'adeguatezza del comportamento adottato;
- IRCCS AOU BO si riserva, qualora lo ritenesse necessario, di individuare un proprio dipendente afferente al servizio infermieristico che verificherà l'operato del personale infermieristico dell'aggiudicatario al fine di garantire la corretta e lineare esecuzione delle prestazioni oggetto della presente procedura.

Prima dell'inizio del periodo contrattuale la Stazione Appaltante si riserva di poter chiedere un elenco degli operatori che vengono impiegati nell'espletamento del servizio, con le relative qualifiche professionali e i corsi di aggiornamento effettuati e/o in essere.

Nel caso vengano riscontrate inadempienze durante i controlli, queste saranno comunicate tempestivamente al Fornitore, che dovrà provvedere all'immediata rimozione del disservizio fino al ripristino delle condizioni ottimali.


Il disservizio comporterà l'applicazione della penale secondo quanto previsto dal presente capitolato, fino al ripristino delle condizioni ottimali.

Articolo 11 – Penalità

In caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse che non comportino per la loro gravità l'immediata risoluzione del contratto, la stazione appaltante contesterà per iscritto all'aggiudicatario le inadempienze riscontrate e assegnerà un termine, non inferiore a 5 giorni, per la presentazione di controdeduzioni e memorie scritte. Trascorso tale termine, l'eventuale penale sarà applicata dal RUP, previa adeguata istruttoria.

L'applicazione delle penali avverrà in modo automatico attraverso l'emissione di una nota di addebito o di fattura ai sensi dell'art.15 del D.P.R. n.633/72, il relativo pagamento avverrà con modalità da concordarsi.

Per ciascuna delle inadempienze sotto indicate, l'Ircos Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna potrà applicare le seguenti penalità:



- Mancata messa a disposizione del numero stabilito di sedute di chirurgia ambulatoriale su base mensile € 3.000 al giorno;
- Ritardo avvio del servizio rispetto ai termini indicati nel contratto € 250,00 per ogni giorno di ritardo;
- In tutti gli altri casi di disservizi documentati che abbiano arrecato un danno grave alla SA da € 500,00 a € 10.000,00;
- Messa a disposizione di un numero di infermieri per ambulatorio chirurgico inferiore rispetto all'offerta € 250,00 al giorno;
- Messa a disposizione di un numero di OSS per ambulatorio chirurgico inferiore rispetto all'offerta € 150,00 al giorno;
- Messa a disposizione di un numero di infermieri per ambulatorio inferiore rispetto all'offerta € 250,00 al giorno

La gravità dell'evento sarà così considerata:

- 1) ove determinabile, nel valore economico della prestazione negativa, irregolarmente resa, ritardata, omessa, ecc. in alternativa il valore in percentuale sul costo complessivo d'appalto;
- 2) in termini di incidenza reale o potenziale sulla qualità e sull'efficienza, sull'efficacia, sulla continuità dei servizi sanitari.
- 3) in termini di incidenza reale o potenziale sulla qualità e sulla continuità del servizio appaltato;
- 4) della reiterazione di eventi che sono causa di applicabilità di penali;
- 5) di ogni altra circostanza rilevante nel caso di specie.

L'evento è sempre connotato da massima gravità: a) nel caso in cui provochi il blocco, in tutto o in parte, del normale svolgimento dell'attività sanitaria oggetto dell'appalto; b) nel caso in cui esista nesso eziologico con danni alle persone, chiunque esse siano.


Eventi tra loro diversi e la ripetizione in giorni separati di eventi anche identici o simili tra loro, sono considerati eventi diversi e disgiunti ai fini dell'applicabilità delle penali.

La struttura aggiudicataria è responsabile dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali e dei servizi sanitari oggetto dell'appalto, ed è responsabile, inoltre, degli eventuali danni comunque arrecati, sia alle persone, sia alle cose della Stazione Appaltante che a terzi nel corso dell'espletamento delle prestazioni oggetto del presente affidamento.

Penalità relative al servizio informatico

La Committenza effettuerà verifiche finalizzate a monitorare/controllare la qualità del servizio di help desk informatico di primo livello ed in generale le modalità di fornitura di interventi di base relativi a malfunzionamenti di: sistema operativo e sue componenti, installazione/manutenzione di dispositivi di stampa/copia/multifunzione, blocco della postazione di lavoro, problematiche legate al funzionamento della rete e della connettività.

La ditta aggiudicataria sarà inoltre soggetta al pagamento di penalità in caso di



inadempimenti contrattuali in caso di mancato adeguamento a quanto prescritto relativamente all'interfacciamento e utilizzo dei sistemi e applicativi in uso presso IRCCS AOU BO. Verrà richiesta la compensazione delle eventuali perdite economiche causate da ritardi o mancati adeguamenti relativi a normative cogenti.

Nei casi sopra descritti anche qualora non sia quantificabile una perdita economica determinata, le penali saranno pari a 100 euro per ogni giorno di ritardo nell'adeguamento dei sistemi.

Gli eventi che possono dare luogo all'applicazione delle penali verranno contestati, entro 4 giorni lavorativi dalla loro conoscenza da parte del Servizio aziendale competente alla gestione del contratto, all'Aggiudicatario con nota scritta trasmessa tramite posta certificata; l'Aggiudicatario ha facoltà di far pervenire alla Stazione appaltante, entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione, con gli stessi mezzi di trasmissione, le proprie controdeduzioni alle contestazioni; qualora le controdeduzioni non pervengano nel detto termine o non siano ritenute valide o giustificative dell'evento (accertamento di non responsabilità dell'Appaltatore), la Stazione Appaltante potrà procedere all'applicazione della penale entro 30 giorni dal recepimento delle controdeduzioni.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il diritto della Stazione Appaltante al risarcimento di eventuali maggiori danni subiti o ulteriori oneri sostenuti.

Le penali ed i danni potranno essere ritenuti sui corrispettivi e/o sulla garanzia definitiva che l'Appaltatore è obbligato, in tali casi, a reintegrare.


Come previsto dall'articolo 126, comma 1, del D.Lgs.36/2023 l'ammontare delle penali non può comunque superare, complessivamente, il 10 per cento dell'importo netto contrattuale in caso di ritardato adempimento delle prestazioni.

L'Azienda si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dall'Aggiudicatario il rimborso di ogni eventuale maggiore spesa sostenuta a causa di inadempienze.

Articolo 12 - Risoluzione del contratto

L'Azienda Sanitaria avrà la facoltà di risolvere "ipso facto et jure" il contratto, mediante semplice dichiarazione stragiudiziale intimata via pec, secondo quanto stabilito all'art.122 del D.Lgs. 36/2023 e nelle seguenti ipotesi:

- a) per motivi di interesse pubblico, adeguatamente specificati nell'atto dispositivo;
- b) nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute negli atti di gara e in essi richiamati, ai sensi dell'art.1456 del Codice civile;
- c) in caso di cessazione dell'attività o in caso di procedure concorsuali intraprese a carico dell'aggiudicatario;
- d) in caso di subappalto non autorizzato dall'Azienda Sanitaria;
- e) qualora l'Azienda Sanitaria notifichi n. 2 diffide ad adempiere senza che la Ditta ottemperi a quanto intimato;
- f) in caso di violazione dell'obbligo di riservatezza;
- g) in caso di mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari dell'appalto;



- h) in caso di mancata osservanza del Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante con Delibera del Direttore Generale n.40 del 25.01.2024;
- i) in caso di violazione degli impegni previsti dal Patto di integrità accettato in sede di partecipazione a gara;
- j) in caso di mancato rispetto del Protocollo di Legalità del 19.06.2018 con la Prefettura di Bologna;
- k) in caso di rifiuto del Responsabile del trattamento e Sub-responsabile di consentire l'audit al Titolare del Trattamento

In caso di risoluzione del contratto l'Azienda Sanitaria applicherà quanto previsto all'art.124 del D.Lgs. 36/2023.

Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della garanzia, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori, servizi o forniture nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore. Possono altresì incamerare la garanzia per il pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

Articolo 13 - Fatturazione, Pagamento e Ordini

L'aggiudicatario, a fronte della prestazione sanitaria erogata ai pazienti dell'Azienda Ospedaliero nel periodo di riferimento, emetterà fatture mensili + Iva se ed in quanto dovuta, ai sensi del

D.P.R. 633/72 e successive modificazioni, che l'IRCCS Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna provvederà a saldare a 60 giorni dalla data di registrazione in contabilità generale dell'IRCCS AOU BO(arrivo fattura) a norma di legge regionale.

In ogni caso l'aggiudicatario si impegna a emettere le fatture per i servizi prestati con le modalità di cui al protocollo amministrativo da concordarsi tra le Parti.


In base alle disposizioni della legge regionale n.11/2004 e s.m.i. e dei successivi atti attuativi, l'IRCCS Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna deve emettere gli ordini esclusivamente in formato elettronico.

Il fornitore deve, pertanto, dotarsi degli strumenti informatici idonei alla gestione dei nuovi adempimenti telematici. Per i dettagli tecnici si rinvia alla sezione dedicata al sito dell'Agenzia

Intercent-ER <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it>, che contiene tutti i riferimenti del Sistema Regionale per la dematerializzazione del Ciclo Passivo degli Acquisti (formato dei dati, modalità di colloquio, regole tecniche, ecc.), nonché al Nodo telematico di Interscambio No TI-ER. In alternativa, le imprese potranno utilizzare le funzionalità per la ricezione degli ordini e l'invio di documenti di trasporto elettronici che saranno messe a disposizione sulla piattaforma di Intercent-ER all'indirizzo

<https://piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it/portale/> previa registrazione.

Di seguito si riportano i dati essenziali per la trasmissione delle fatture:



IRCCS Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna Policlinico di Sant'Orsola:
I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) : aopso_bo
codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) UFR9WK

Gli originali delle fatture dovranno essere così intestati:

IRCCS Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna Policlinico di Sant'Orsola:
Codice Fiscale: 92038610371
Sede Legale: Via Albertoni n. 15 BOLOGNA

Inoltre ai sensi dell'art. 25 del Decreto Legge n. 66/2014, al fine di garantire l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le PA devono riportare:

- Il codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla Legge n. 136 del 13 agosto 2010;
- L'ordinativo (numero e data) rilasciato dall'Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna

Le fatture dovranno, inoltre, contenere **tassativamente** gli importanti seguenti elementi:

- indicazione dettagliata del servizio/prestazione erogato/a;
- riferimento all'accordo contrattuale dell'Azienda Ospedaliero Universitaria, che ha dato luogo all'ordine;
- Il codice identificativo di gara (CIG)
- indicazione dell'ordine completo di numero/anno;
- periodo di riferimento che viene addebitato (mese/anno)

Il mancato rispetto delle disposizioni sopra esplicitate non consentirà il pagamento delle fatture.
Non si potrà procedere al pagamento delle fatture elettroniche qualora le stesse non riportino CIG.

Per ulteriori informazioni, relative al pagamento delle fatture, contattare direttamente il Servizio Unico Metropolitano Contabilità e Finanza (SUMCF) - Ufficio Contabilità Fornitori


L'IRCCS Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna procederà ai pagamenti delle fatture secondo le normative vigenti in materia.

La Ditta aggiudicataria avrà l'obbligo di assicurare lo svolgimento del servizio anche in caso di ritardato pagamento.

La ditta rinuncia a far valere, nei casi previsti dal presente articolo, qualsiasi eccezione d'inadempimento di cui all'art.1460 del Codice Civile. Ogni caso di arbitraria interruzione delle prestazioni contrattuali sarà ritenuto contrario alla buona fede e la ditta sarà considerata diretta responsabile di eventuali danni causati all'Azienda Sanitaria e dipendenti da tale interruzione. Tale divieto nasce dalla necessità e dall'importanza di garantire il buon andamento dell'Ente Pubblico, nonché di tutelare gli interessi collettivi dei quali l'Azienda Sanitaria è portatrice.

I corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dal presente capitolo e saranno subordinati:

- alla regolarità contributiva della ditta (qualora la ditta aggiudicataria risultasse debitrice il pagamento delle fatture sarà in ogni caso subordinato alla regolarizzazione del debito stesso; è fatto salvo, in caso di mancata regolarizzazione dei debiti verso l'INPS il diritto dell'Istituto di trattenere dalle somme dovute alla ditta appaltatrice gli importi di contributi omessi e relativi



- accessori);
- alla verifica di cui all'articolo 48 bis del DPR 602/73.

L'aggiudicatario, ai sensi dell'art.3, della Legge 136 del 13/08/2010 e s.m., assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari.

Le spese di bonifico applicate dall'Istituto Tesoriere, secondo quanto previsto dal contratto in essere alla data di pagamento, sono a carico della ditta aggiudicataria.

Articolo 14 - Divieto di cessione del contratto e dei crediti


1. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto, a pena di nullità delle cessioni stesse, salvo quanto previsto dall'art. 120 co. 1, lett. d) n. 2 del D.lgs. n. 36/2023.
2. Per la cessione dei crediti si applicano le seguenti disposizioni.
 3. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art.6 dell'allegato II.14 del D.lgs.n.36/2023, ai fini dell'opponibilità alla stazione appaltante (intendendosi per essa l'Amministrazione stipulante il contratto), la cessione dei crediti deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata alla medesima stazione appaltante all'indirizzo pec indicato contrattualmente o in mancanza quello reperibile sui pubblici registri.
 4. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, la cessione dei crediti da corrispettivo d'appalto (del presente contratto) è efficace e opponibile alla stazione appaltante qualora questa non la rifiuti con comunicazione da trasmettere tramite pec al cedente (all'indirizzo di posta elettronica certificata indicata nel contratto) e al cessionario (all'indirizzo di posta elettronica certificata da cui proviene la comunicazione e documentazione inherente la cessione), oppure per entrambi i casi agli indirizzi di posta certificata reperibili sui pubblici registri entro trenta giorni dalla notifica della cessione.
 5. Il rifiuto è valido e rende la cessione dei crediti inopponibile alla stazione appaltante a prescindere dal fatto che il contratto (sottostante alle fatture cedute) sia o meno in corso di esecuzione al momento della notifica della cessione. Conseguentemente, la cessionaria non potrà avanzare alcuna pretesa nei confronti della stazione appaltante.
 6. In via generale non sono ammesse cessioni dei crediti riferite a fatture già pagate alla cedente, le cessioni dei crediti riferite a più amministrazioni e quelle prive di riferimento specifico circa il titolo e l'oggetto del credito ceduto.
 7. In ogni caso le cessioni dei crediti rifiutate, qualora per qualsiasi ragione dovessero essere fatte valere verso la stazione appaltante, dovranno essere rinotificate nelle forme di legge.
 8. La stazione appaltante cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente contratto.

Articolo 15 – Recesso dal contratto

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 la stazione appaltante può recedere dal contratto secondo quanto stabilito all'art.123 del D.lgs. 36/2023.

Articolo 16 - Subappalto

È ammesso il subappalto nei limiti e con le modalità previste dall'art.119 del D.lgs.36/2023. Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto nonché la prevalente esecuzione delle medesime.



Il contratto tra appaltatore e subappaltatore/subcontraente ai sensi della legge 13 agosto 2010, n.136 e s.m., dovrà contenere le seguenti clausole:

Art. (....)

(Obblighi del subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari)

1. *L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...) nell'ambito del contratto sottoscritto con l'Ente (...), identificato con il CIG n. (...) /CUP n. (...), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.*
2. *L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna a dare immediata comunicazione all'Ente (...) della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.*
3. *L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna ad inviare copia del presente contratto all'Ente (...).*

Articolo 17 Esecuzione o completamento del servizio nel caso di insolvenza o di completamento alla prosecuzione dell'affidamento con l'esecutore designato

In caso di esecuzione o completamento del servizio, nel caso di procedura di insolvenza o di impedimento alla prosecuzione dell'affidamento, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 124 del Codice degli Appalti.

Articolo 18 Clausola di adesione

Le condizioni contrattuali della presente gara, qualora se ne ravvisi la necessità, potranno essere estese anche alle altre Aziende di Area Vasta.

L'adesione contrattuale potrà essere effettuata entro il limite indicato nel precedente art.3).

Si precisa inoltre che il confronto concorrenziale di cui alla presente procedura di gara sarà esteso anche alle specifiche prestazioni contrattuali richieste dalle stazioni appaltanti che potrebbero aderire successivamente agli esiti della gara.


Articolo 19 Clausola Whistleblowing

L'impresa si impegna a comunicare al proprio personale che opera nel contesto del servizio oggetto della presente procedura per le necessità dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna il collegamento ipertestuale alla pagina dell'Azienda dedicata all'istituto del whistleblowing, al fine di renderlo edotto dei propri diritti e relative tutele, raggiungibile al seguente indirizzo:
<https://www.aosp.bo.it/it/content/segnalazioni-whistleblowing>

Articolo 20 - Clausole contrattuali di cui all'Intesa per la Legalità del 19.06.2018 della Prefettura di Bologna

Clausola n. 1

L'impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui alla Intesa per la Legalità, sottoscritta il 19.06.2018 con la Prefettura di Bologna, tra l'altro consultabile al sito <http://www.prefettura.it/bologna/multidip/index.htm>, e che qui si intendono integralmente riportate, e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.



Clausola n. 2

L'impresa si impegna a comunicare alla stazione appaltante l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento nell'esecuzione dei lavori, servizi o forniture con riguardo alle forniture ed ai servizi di cui all'art. 3, lett. a) dell'Intesa, nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.

Ove i suddetti affidamenti riguardino i settori di attività a rischio di cui all'art. 1, comma 53, della L. 190/2012, la sottoscritta impresa si impegna ad accettare preventivamente l'avvenuta o richiesta iscrizione della ditta subaffidataria negli elenchi prefettizi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa.

Clausola n. 3

L'impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).

Clausola n. 4

La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 3 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, eventuali iniziative di competenza.

Clausola n. 5

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive analoghe a quelle di cui agli artt. 91 e 94 del D.Lgs. 159/2011, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse.


Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alle prestazioni eseguite.

Clausola n. 6

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.

Clausola n. 7

La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza del divieto per le stazioni appaltanti pubbliche, come previsto dall'art. 105, comma 4 del Codice degli Appalti, di autorizzare subappalti



a favore delle imprese partecipanti alle operazioni di selezione e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche o nei casi in cui l'accordo per l'affidamento del subappalto sia intervenuto successivamente all'aggiudicazione.

Clausola n. 8

La sottoscritta impresa si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Dichiara altresì di essere a conoscenza che il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e che il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori e di funzionari che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare e sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 c.p.

Clausola n. 9

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagnie sociale o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p. e 353 bis c.p".

Clausola n. 10

La sottoscritta impresa si obbliga ad inserire in tutti i subcontratti la clausola risolutiva espressa nel caso in cui emergano informative interdittive a carico dell'altro subcontraente; tale clausola dovrà essere espressamente accettata dalla impresa subcontraente.

Clausola n. 11

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale

Articolo 21- Spese Accessorie

Ogni spesa inherente e conseguente al contratto è a carico della Ditta aggiudicataria.

Articolo 22 - Controversie e Foro competente

Le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione del presente contratto, non saranno deferite ad arbitri.

Per ogni controversia giudiziale relativa alla presente gara è competente esclusivamente il Foro di Bologna, mentre per le controversie che dovessero insorgere nell'esecuzione del servizio è competente, esclusivamente, il Foro di Bologna ni cui ha sede l'IRCCS AOU BO che è parte in causa

Per accettazione
(firma digitale del Legale Rappresentante)